

PILLOLA FISCALE
N.12/2022

Iva su Prestazioni Mediche / Focus su Legge di Bilancio 2023



Napoli, 19/12/2022

Per focalizzare la problematica afferente alle **Prestazioni Mediche** che usufruiscono delle Esenzione Iva e quelle invece che fungono da Base Imponibile IVA al 22%, necessita riscontrare prima l'articolo 10, comma 1, n 18 della Legge istitutiva dell'imposta indiretta IVA.

Precisamente il DPR. 633/1972 per l'esenzione dall'imposta IVA recita che per le "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie, soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n 1265/1934 e successiva variazioni ,focalizzate con decreto del Ministero della Sanità /Finanza "; successivamente la **Corte di Giustizia Europea** ha emesso una sentenza nell'anno 2003 che ha accertato che si applica l'esenzione dall'IVA solamente a quelle specifiche prestazioni mediche che afferiscono alla cura, diagnosi che sono propedeutiche ad una guarigione da malattia, mentre trova applicazione, come base imponibile IVA al 22%,quando viene richiesta al Professionista Sanitario un solo mero giudizio che possa produrre unicamente un effetto Giuridico.

Successivamente la Direzione Centrale dell'Agenzia dell'Entrate ha recepito la sentenza del 2003 della Corte di Giustizia Europea predisponendo la Circolare n 4/E /2005, che ha fornito chiarimenti in merito.

In questa circolare vengono espone le prestazioni rese dal comparto Sanitario ove vi è l'applicazione dell'Iva, attualmente al 22%.

Nell'ambito di questa situazione necessita focalizzare quali sono, ad oggi, le **prestazioni sanitarie esenti** e cioè:

- Certificato di buona salute,
- Certificato per invio in Colonie estive, o comunità,
- Certificato per esonero da educazione fisica,

- Certificato per dieta personalizzata alle mense scolastiche,
- Certificato per medicina del lavoro,
- Certificato anamnestico per porto d'armi,
- Certificato INPS per cure termali,
- Certificato per ammissione in Case di riposo,
- Certificazione per vaccinazioni,
- Certificato d'idoneità a volare, navigare, partecipare a stage e master,
- Certificato per infortunio soggetto a INAIL,
- Certificato per patenti di guida,
- Certificato per riammissione a scuola dopo malattia,
- Certificato di assenza dal lavoro e successiva riammissione in servizio.

Mentre ove vi è applicazione dell'Imposta IVA:

- Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria,
- Certificazione per riconoscimento di cause di servizio,
- Prestazioni di Medicina Legale,
- Certificazione ad uso Assicurativo,
- Certificazione peritale,
- Certificazione per inabilità per deroga a riscuotere gli emolumenti di pensione,
- Certificazione per riconoscimento di invalidità civile.

Nel caso di rilascio di certificazione senza applicazione di IVA, ma a pagamento alla fattura si dovrà applicare una marca da bollo di € 2,00 qualora l'importo sia maggiore di € 77,47. Tale marca dovrà riportare la stessa data della fattura oppure data antecedente e bisogna inserire la dizione "Prestazione Sanitaria esente da IVA ai sensi dell'articolo 10 comma 1 n 18 del DPR 633/1972" mentre per la prestazione soggetta ad IVA la fattura farà parte della liquidazione Mensile/Trimestrale della stessa imposta.

In entrambi i casi a piè della fattura si dovrà segnalare la modalità di pagamento.

Ad oggi, mentre si sta predisponendo la bozza di codesto Bollettino, la Legge di Bilancio 2023 è stata pubblicata su Gazzetta Ufficiale anche se a Montecitorio si stanno analizzando i vari emendamenti, in tempi ristrettissimi, per far sì che vi sia uno spacchettamento del maxi emendamento, per apportare le opportune correzioni in vista della prossima scadenza.

Volendo analizzare alcuni punti salienti di maggior rilievo per la Professione Sanitaria, si riscontra che:

- si potrebbe prevedere l'aumento da 65.000,00 € ad 85.000,00 € della soglia delle prestazioni e dei compensi di cui al Regime Forfettario già a datare dall'anno 2022 ma con un'aliquota non più del 5% ma del 15%, bisognerà ragguagliare ad anno gli importi delle fatture emesse ricordando sempre che il

calcolo di base e la soglia massima di € 25.000,00 ai fini dell'obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti in tale regime;

- questo Regime Forfettario per il 2023 offre dei vantaggi e porterà il singolo professionista ad operare delle scelte nonostante l'aumento del 10% di tassazione; inoltre è previsto che qualora i compensi dovessero superare i € 100.000,00 di fatturato vi è l'uscita immediata da questo Regime Forfettario, in questo caso il professionista superando il limite dovrà emettere fattura con l'applicazione dell'IVA a partire dalla prima fattura, oltre tale soglia superata, vedasi la nota di cui sopra per l'applicazione dell'imposta indiretta.

Al Ministero dell'Economia si sta puntando attraverso il Regime Forfettario ad una "rivoluzione copernicana" sia per i Forfettari ma anche per coloro i quali sono in regime ordinario e sono ogni anno alle prese con la famosa pagella fiscale ISA che ha sostituito i famosi Studi di Settore in ambito della Dichiarazione dei Redditi.

- da non sottovalutare l'innalzamento del limite all'uso del contante attualmente fissato ad € 2.000,00 ma si ipotizza, in conversione dopo gli emendamenti, da elevare tale limite ad € 5.000,00. Invece di avere una stretta al mezzo contante a datare dal 01/01/2023 si avrebbe nuovamente un aumento che non si paventava più.

- sulle cartelle esattoriali si ipotizza l'annullamento automatico del debito tributario fino ad € 1.000,00 affidato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per il periodo dal 01/01/2000 a tutto il 31/12/2015.

- per le dichiarazioni dei redditi per il periodo d'imposta redditi 2019, 2020 e 2021 vi potranno essere delle definizioni agevolate a seguito di controllo automatizzato delle stesse.

- l'Assegno Unico Universale quasi sicuramente aumenterà di circa il 50% per i figli fino ad un anno di età o fino a tre anni per coloro i quali hanno tre figli con un ISEE al di sotto dei € 40.000,00.

- un'indennità al personale medico e paramedico che lavorano nel pronto soccorso è previsto uno stanziamento aggiuntivo di circa 1 miliardo e trecentomila al Fondo Sanitario Nazionale.

- incentivi quale credito d'imposta su investimenti su macchinari e attrezzature pari al 45% effettuati nel Mezzogiorno, unitamente alla formazione per il personale dipendente.

- la norma sul POS introduce una nuova soglia di € 60,00 al di sotto della quale non è prevista alcuna sanzione per il professionista che rifiuta il pagamento

elettronico, ma è di queste ore che tale soglia potrebbe essere abbassata o addirittura eliminata.

- introdotto un ulteriore correttivo per quanto afferisce il tasso da applicare ad un mutuo per l'acquisto di un immobile e far sì che il tasso variabile possa essere convertito in tasso fisso senza avere ulteriori variazioni ed oscillazioni di addebiti bancari.

È da tener presente al di fuori della Legge di Bilancio 2023, che le parcelle emesse nel secondo semestre 2022 alle sole persone fisiche, dovranno essere inviate al Sistema Tessera Sanitaria entro e non oltre il 31 gennaio 2023.

Mentre a partire da quelle emesse dal mese di gennaio 2023 dovranno essere inviate entro la fine di febbraio 2023 e così via a scadenza mensile, ma è proprio di questi giorni che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha inoltrato richiesta al Ministero affinché si possa soprassedere a questo invio in tempi strettissimi e anche per l'anno 2023 inoltrare le parcelle al Sistema TS a cadenza semestrale.

Francesco Paolo Cirillo

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Mediatore abilitato